

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979Disposizioni per la difesa del mare.**(Capitolo 7764)**

Autorizza risorse: articolo 7 tabella C di legge finanziaria

Nel 1995, a fronte di una assegnazione iniziale di L. 0,80 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per L. 0,11 miliardi a fronte di vari impegni presi da questa Amministrazione.

Gli impegni presi nel 1995 riguardano:

- fornitura di un alimentatore statico P/n Alst - 21 per il 2° Nucleo Aereo GC di Catania (Società Marchiori S.r.l.) per L. 0,017 miliardi;

- fornitura di apparecchiature, attrezzi e dotazioni necessari allo sviluppo, stampa e catalogazione per i Nuclei Aerei GC (Società Spring Italia) per un importo di L. 0,04 miliardi;

- fornitura Kit Aeris- 166DL3 - 121 per velivoli piaggio 166DL3 (Società Logic Milano) per un importo di L. 0,07 miliardi.

Sono state altresì impegnate L. 0,65 miliardi per la fornitura di nove motovedette di salvataggio.

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979**Disposizioni per la difesa del mare.****(Capitolo 7765)**

Autorizza risorse: articolo 7 tabella C di legge finanziaria

Nel 1995, a fronte di una assegnazione iniziale di L. 0,80 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per L. 0,15 miliardi a fronte di vari impegni presi da questa Amministrazione.

Gli impegni presi nel 1995 riguardano:

- fornitura di materiale di rispetto per impianti elica Kamewa destinati alle motovedette classe 400 - contratto 84/50176/XIII in data 11.11.1995 - Soc. Kamewa, per un importo di L. 0,17 miliardi.

In data 31.12.95 sono stati impegnati L. 0,61 miliardi (fondi di provenienza E.F. 1994) a favore del Ministero della Difesa - cap. 1878 per acquisto automezzi aviofornitore e antincendio da impiegarsi presso l'Aeroporto di Sarzana - I° Nucleo Aereo G.C. Sarzana.

LEGGE 22 MARZO 1985, n. 111

(Ultime leggi di modifica o di rifinanziamento: 14/06/1989, n.234; 31/12/1991, n. 431.)

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali**(Capitolo 7702)**

La legge 22 marzo 1985, n. 111, prevede contributi ai cantieri nazionali per i lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di unità navali superiori alle 1000 T. S. L. (effettuati nel periodo di vigenza della V Direttiva CEE per l'industria navalmeccanica), al fine di consentire l'acquisizione di un sufficiente carico di lavoro.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha modificato le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento .

Nel 1995 sono stati emessi 5 provvedimenti per un impegno annuo di lire 11,10 miliardi; inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 102,53 miliardi.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

LEGGE 14 MARZO 1988, N. 67

LEGGE 30 GENNAIO 1991, N. 34

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'art. 39 della Legge 979/82.

(Capitolo 7751)

Autorizza risorse articolo 13 comma 10 legge 41/86.

Autorizza risorse articolo 17 comma 45 legge 67/88.

Autorizza risorse articolo 1 legge 34/91.

L'articolo 13 comma 10 della 28.1.1986 n. 41 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.6.85 del Ministero della Marina Mercantile, di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici, e successive modifiche, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12. 1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare.

L'articolo 17 comma 45 ha autorizzato nel triennio 1988/90 un ulteriore stanziamento di L. 150 miliardi per la realizzazione del citato programma quadriennale.

La legge 34/91 ha stanziato ulteriori 120 miliardi ripartiti in ragione di 20 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 rimodulati dalla finanziaria 1996, per la quota rimanente, come segue:

<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>
15 miliardi	20 miliardi	13,5 miliardi

Per l'attuazione del programma è stato seguito, come è noto, il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato articolo 39 della legge 979/82.

Il rapporto concessorio originato da una Convenzione-quadro con la Società Itabo S.p.A. - Società per la realizzazione di programmi integrati - ora Servizi Tecnici S.p.A. - ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al citato programma, compreso tutto quel che risulta necessario per la completa fruizione delle opere, affidando ad idonee imprese di costruzione, secondo la normativa vigente, l'esecuzione dei relativi lavori.

L'oggetto della concessione comprende anche l'acquisizione delle aree e degli edifici o parti di edificio che eventualmente occorranza per la realizzazione dei previsti interventi.

La convenzione prevede una durata novennale della concessione, decorrente dalla data della stipula del relativo atto.

Per la disciplina del rapporto concessorio viene fatto espresso rinvio alle norme in tema di concessioni di cui alla Legge 24.6.1929 n. 1137, nonché, per quanto non espressamente previsto dall'atto convenzionale, al Regolamento 25 maggio 1895 n.350 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Nell'anno 1995 rispetto allo stanziamento annuale di L. 10 miliardi ridotto in corso d'esercizio a 9,7 miliardi, sono state impegnate lire 9,69 miliardi. Nello stesso anno sono state impegnate anche lire 7,96 miliardi sui residui dell'E.F. 94 a completamento dello stanziamento di quell'anno (10 miliardi).

Durante il primo semestre 1995 non sono stato presi ulteriori impegni.

Detti impegni hanno riguardato:

ESERCIZIO 1994/R

Marina di Carrara	lire	4,92
Trapani	lire	2,39
Trieste	lire	0,64

ESERCIZIO 1995

Marina di Carrara	lire	4,65
-------------------	------	------

Sciacca	lire	0,01
---------	------	------

Trieste	lire	5,02
---------	------	------

Nel primo semestre dell'anno 1996 sono state impegnate, sullo stanziamento iniziale di L. 15 miliardi, L. 8,08 miliardi così suddivisi:

Marina di Carrara	lire	2,85
-------------------	------	------

Trapani	lire	0,50
---------	------	------

Trieste	lire	4,73
---------	------	------

LEGGE N. 67/88**(Capitolo 7950)**

Il capitolo 7950 (ex 7802 tab. 10, ex 7803 tab. 17) " Spese per l'adozione di un sistema VTS [] nello stretto di Messina", è stato finanziato con L/F n° 67/88 per un importo di L. 23.000 milioni, per il pagamento delle spese relative alla realizzazione del sistema VTS nello stretto di Messina. In data 22.10.1992 è stato assunto sul capitolo 7803 l'impegno di L. 22.414.364.000, al fine di fronteggiare le spese derivanti dal contratto stipulato il 16.4.1992 con la società ALENIA S.p.A. per la realizzazione del sistema predetto.

Nel mese di settembre 1993 sono stati eseguiti sul capitolo 7803 pagamenti per un totale di L. 2,24 miliardi (anticipazione del 10%).

In seguito, a causa della presentazione di ricorsi al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato, le attività contrattuali sono state sospese; pertanto, sul capitolo 7950 (ex 7802) risultano attualmente residui per la somma di L. 20.173 milioni a fronte dell'impegno assunto il 22.10.1992, che si prevede sarà erogata nel corrente anno e nei prossimi esercizi finanziari (previsione compimento lavori anno 1999).

Pertanto in fase di assestamento e di previsione triennale, è stato chiesto il mantenimento del capitolo nel bilancio di questo Ministero.

LEGGE 14.GIUGNO 1989, N. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

(Capitolo 7951)

L'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ha disposto la concessione di un contributo semestrale, pari al 2% del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della Marina Mercantile, alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli art. 143 e 144 del codice della Navigazione e che, successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990, abbiano acquistato navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci.

Il contributo ha una durata massima di otto annualità per cui nel suddetto articolo è stato autorizzato per l'anno '88 un limite d'impegno pari a L. 8 miliardi.

Con la legge n. 107/1991 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di lire 20 miliardi per l'anno 1990 e con la legge 237/1993, per consentire l'accoglimento delle ulteriori istanze per le iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 rimaste inevase per carenza di fondi, è stata autorizzata la spesa di L. 12 miliardi quale limite d'impegno per l'anno 1993.

Infine con la legge 343 del 8 agosto 1995 vi è stato un ulteriore rifinanziamento di L. 3 miliardi e con recente D.L. n. 322 del 17.06.96 di L. 0,55 miliardi per il 1997 sempre come limite d'impegno per l'elevazione del contributo per le navi altamente specializzate.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.2 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, n.132 - ARTT. 3 e 4**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali**(Capitolo 7703)**

La legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede, all'art. 2, contributi ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni di unità superiori a 1000 T. S. L., realizzata nel periodo di VI Direttiva CEE (1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990).

Il D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95 ha rifinanziato l' art. 2 della Legge 234/89 con L. 115 miliardi (di cui 55 miliardi per il 1995 e 60 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla Legge 431/91.

In applicazione della VII^a Direttiva CEE, il D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95, ha rifinanziato gli artt. 3 e 4 del D.L. 564/93 convertito nella Legge 132/94 con L. 63,5 miliardi (di cui L. 10 miliardi per il 1995, L. 17 miliardi per il 1996 e L. 36,5 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni, da erogare sempre con il sistema previsto dalla Legge 431/91, quale contributo ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni e trasformazioni di unità navali superiori a 400 tsl. internazionali, per il periodo 1 gennaio 1991 - 1 ottobre 1996.

Nel 1995 sono stati emessi 189 provvedimenti per un impegno annuo di lire 189,10 miliardi; inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 437,33 miliardi.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.4, COMMA 7**Provvidenze per il rimborso degli oneri R.I.Na alle imprese cantieristiche ed armatoriali****(Capitolo 7707)**

L'art. 4, settimo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, concerne il rimborso delle spese sostenute dai cantieri e dalle società armatrici per visite effettuate dal R. I. Na., ai fini delle applicazioni delle convenzioni I.M.O. in materia di sicurezza della navigazione protezione dell'ambiente marino.

Nel corso del 1995 sono stati effettuati solo pagamenti per complessive £. 0,022 miliardi, essendosi esaurito l'intervento dello Stato per le finalità previste dalla norma.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n.234 - ART. 6 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n. 431; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale**(Capitolo 7704)**

L'art. 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di un contributo pari, rispettivamente, al 40% e all'80% degli importi relativi ad investimenti programmati dai cantieri navali in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica.

Il D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95 ha rifinanziato l' art. 6 con L. 7,5 miliardi (di cui L. 5 miliardi per il 1995 e L. 2,5 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni , con il sistema di cui alla Legge 431/91, che prevede l' accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento.

Nel 1995 sono stati emessi 42 provvedimenti per un impegno annuo di lire 6,85 miliardi; inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 22,68 miliardi.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 7 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultima legge di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431)

Provvidenze a favore delle industrie cantieristiche di demolizione**(Capitolo 7705)**

L'art. 7 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di contributi per la demolizione di naviglio alle imprese navalmeccaniche di settore per il periodo 1^a gennaio 1987 - 31 dicembre 1990.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha modificato le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento .

Nel 1995 sono stati effettuati solo pagamenti, per impegni assunti negli anni precedenti, pari a £ 0,94 miliardi, essendosi ormai esaurito l'intervento dello Stato per il settore.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 9**LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, n. 132 - ART. 10**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Norme per l'esercizio del credito navale**(Capitolo 7706)**

Sia l'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che l'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132, prevedono la concessione di un contributo alle imprese armatoriali, al fine di ridurre gli oneri derivanti dagli interessi dei finanziamenti finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi mercantili ricadenti, rispettivamente, sotto il regime della VI (1° gennaio 1987-31 dicembre 1990) e VII (1° gennaio 1991-1° ottobre 1996) Direttiva CEE.

Il D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95 ha rifinanziato l' art. 9 della Legge 234/89 con 35 miliardi in limiti di impegno per il 1995, nonché l' art. 10 della Legge 132/94 con 58,5 miliardi in limiti di impegno (di cui 20 per il 1995, 15 per il 1996 e 23,5 per il 1997).

Nel corso del 1995 sono stati emessi 55 decreti di concessione del contributo di credito navale per un importo di £.92,64 miliardi annui per la durata di otto anni e mezzo e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti per lire 286,58 miliardi, a fronte di impegni assunti anche negli anni precedenti.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

(Capitolo 7706)

L'art. 11 della legge 14 giugno 1989 n. 234 ha disposto, per le imprese che hanno sostenuto oneri relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e lavori di grande riparazione effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri della CEE, la concessione di un contributo nel caso che l'impresa proprietaria della nave assuma l'impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per 4 anni dalla fine dei lavori per i quali è stato concesso il contributo ex art. 9, aggiungendo 2 punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Tesoro.

Per le suddette finalità la legge 237/93 ha autorizzato, per la durata di 8 anni e sei mesi, un limite d'impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1993 e di L. 5 miliardi per l'anno 1994.

Con la legge 132/94 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di L. 5 miliardi per l'anno 1994 e con legge n. 343/95 limiti d'impegno in ragione di L. 12 miliardi per l'anno 1995 e di L. 15 miliardi per l'anno 1996.

Infine con il D.L. 322/96 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di L. 9,45 miliardi a partire dal 1997.

Per il dettaglio dei dati contabili si rimanda all'apposita scheda in allegato.

LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, N. 132 - ARTT. 14 e 15**Contributi a favore dell'I.N.S.E.A.N., nonché del CE.TE.NA., relativi al programma di ricerca nel settore navale per il triennio 1991-1993****(Capitolo 7710)**

L'art. 14 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132, concerne la concessione dei contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1991-1993 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonché dal Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.), secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Nel 1995 sono stati emessi 2 provvedimenti di concessione per un impegno annuo complessivo di lire 7,75 miliardi.